



Copia

COMUNE DI CASELETTE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

COLTIVAZIONE DI UNA CAVA PER INERTI E SUCCESSIVA BONIFICA AGRARIA SITA A SUD-OVEST DELLA CASCINA "LA GRANGETTA" E DELLA SSP 24 NEL COMUNE DI CASELETTE. PROPONENTI DITTE ALLARA S.P.A. E SACCONA S.N.C. - AUTORIZZAZIONE.

L'anno duemilanove addì ventitre del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOGLIOTTI Sandro - Sindaco	Sì
2. GIRARDI Giuseppe Emilio - Vice Sindaco	Sì
3. BANCHIERI Pacifico - Assessore	Sì
4. IGUERA Davide - Assessore	Sì
5. LISTELLO Marco - Assessore	Sì
6. BALTERA Giorgio - Consigliere	Sì
7. CIONI Massimo - Consigliere	Sì
8. GARDENAL Pietro - Consigliere	Sì
9. GAROGLIO Danilo - Consigliere - Assente giustificato	No
10. FARCA Costantino - Consigliere	Sì
11. MARCHESE MEINARDI Luciana - Consigliere	Sì
12. MOTRASSINO Giorgio Stefano - Consigliere	Sì
13. TURBIL Giorgio - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor ROCCA Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOGLIOTTI Sandro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

COLTIVAZIONE DI UNA CAVA PER INERTI E SUCCESSIVA BONIFICA AGRARIA SITA A SUD-OVEST DELLA CASCINA "LA GRANGETTA" E DELLA SSP 24 NEL COMUNE DI CASELETTE. PROPONENTI DITTE ALLARA S.P.A. E SACCONA S.N.C. - AUTORIZZAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le Ditte ALLARA S.p.A., con sede in Casale Monferrato (AL) Strada per Frassinetto Po n. 42, in persona del suo direttore tecnico Sig. BALBO Giuseppe, e SACCONA S.n.c., con sede in Caselle Torinese (TO) Strada Ciriè n. 54, in persona del suo legale rappresentante Sig. SACCONA Sergio, in data 21/01/2008, hanno avanzato istanza di autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Grangetta nel Comune di Caselette, su terreni individuati nella mappa del Catasto Terreni al Foglio n. 13 mappali 321 e 322;
- questo Ente in data 03/03/2008, con nota prot. n. 1511, ha trasmesso l'istanza in oggetto, corredata del relativo progetto di cava, alla Provincia di Torino, Area Ambiente, Servizio Valutazione Impatto Ambientale Pianificazione e Gestione Attività Estrattive, per i prescritti pareri di competenza ai sensi delle LL.RR. 69/78, 45/89 e 44/2000;
- che la Provincia di Torino con nota prot. n. 101922/LC6/FGia del 04/02/2009 ha trasmesso copia del verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 01/12/2008, dei pareri pervenuti e delle prescrizioni per la coltivazione e il recupero ambientale relativi al progetto in parola;
- che dal suddetto verbale si evince che ha espresso parere favorevole all'autorizzazione della coltivazione della cava per 10 anni dalla data di autorizzazione comunale, alle condizioni di cui all'allegato verbale della suddetta conferenza che, nel dispositivo del presente atto deliberativo, si riporta integralmente;

RITENUTO che alla luce di quanto premesso, sussistano i presupposti per autorizzare la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Grangetta nel Comune di Caselette, secondo le prescrizioni tecniche e generali contenute nel verbale della conferenza dei servizi;

RITENUTO altresì necessario richiedere alle Ditte ALLARA S.p.A., con sede in Casale Monferrato (AL) Strada per Frassinetto Po n. 42, e SACCONA S.n.c., con sede in Caselle Torinese (TO) Strada Ciriè n. 54, il versamento dell'importo in ragione di €/m³ 0,27 a favore del Comune di Caselette ed € 0,18 a favore della Regione Piemonte commisurato al volume estrattivo, per un totale complessivo, secondo la previsione di volumetria massima estratta prevista in m³ 220.706, di Euro 59.590,62 (cinquantanovemilacinquecentonovanta/62) a favore del Comune e di Euro 39.727,08 (trentanovemilasettecentoventisette/08) a favore della Regione Piemonte, da versare con le modalità stabilite dalla circolare della direzione industria, settore pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte n. 6240/164 del 12/6/2007;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI AUTORIZZARE, giuste le motivazioni indicate in parte narrativa, le Ditte ALLARA S.p.A., con sede in Casale Monferrato (AL) Strada per Frassinetto Po n. 42, e SACCONA S.n.c., con sede in Caselle Torinese (TO) Strada Ciriè n. 54, alla coltivazione di una cava di

sabbia e ghiaia in località Cascina Grangetta nel Comune di Caselette, su terreni individuati nella mappa del Catasto Terreni al Foglio n. 13 mappali 321 e 322, alle condizioni e prescrizioni tecniche di cui al parere della conferenza dei servizi del 01/12/2008, che di seguito integralmente si riporta:

PRESCRIZIONE SUL D.S.S.

L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.LGS 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

Prima del rilascio dell'autorizzazione Comunale

Le Ditte sono tenute ad attenersi alle disposizioni riportate nella nota della Regione Piemonte – Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive prot. n. 16377/DA1604 del 10/12/2008. Le ditte dovranno: "predisporre un contratto tra le parti, debitamente registrato, in cui si impegnano al mantenimento congiunto e solidale di impegni e obblighi, di qualsiasi tipo essi siano, contenuti nell'atto autorizzativo richiesto; in alternativa potranno dare origine a una società, sia essa definitiva o temporanea, dalla quale risulti un unico legale rappresentante, nei confronti del quale si possa fare riferimento amministrativamente, giudizialmente, ecc.".

Ai fini della coltivazione determina le seguenti prescrizioni tecniche:

1. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Caselette, richiesti dalle Ditte istanti:
Foglio n 13 (pp.cc.): 321 e 322;
2. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del D.P.R. n. 128/1959;
3. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile;
4. Prima dell'inizio della coltivazione sia realizzato l'accesso all'area di cava dalla ex SS 24 del Monginevro in conformità alla concessione che dovrà essere rilasciata dal Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino;
5. Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a 20 m dalla ex SS 24 del Monginevro, tenuto conto del previsto ampliamento in progetto della strada da parte della Provincia di Torino, salvo specifiche deroghe ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/1959;
6. Sia rispettato il disposto di cui all'art. 104 D.P.R. n. 128/1959 per tutte le strade in prossimità dell'area di cava;

7. L'esecuzione di scavi in deroga alle distanze di rispetto previste dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 dovrà essere richiesta alla Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale – dopo l'ottenimento dell'autorizzazione alla coltivazione della cava da parte del Comune di Caselette;
8. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiori a 4, ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo. Entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
9. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaboratori cartografici allegati all'istanza; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;
10. La volumetria massima estratta non superi i 220.706 m³;
11. Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 35° sessagesimali e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
12. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso e decantazione delle acque meteoriche indicato in progetto;
13. Sia mantenuta l'efficienza del recettore finale di raccolta delle acque di scolo, inoltre dovrà essere garantita la funzionalità irrigua durante e dopo la coltivazione nei confronti dei fondi circostanti;
14. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale;
15. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nella tavola di progetto Elaborato 2 – ottobre 2008 – Integrazioni: Planimetrie scavo ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/1959 ed accessi all'area di cantiere, così come da parere preventivo del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino prot. n. 853604 del 10/12/2008;
16. La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;
17. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;
18. Siano rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma allegato al progetto, per quanto riguarda il ritombamento dei diversi lotti di cava e le successive operazioni di ripristino. Si rammenta, inoltre, il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 lettera r) punto 4 del D.Lgs. 117/2008 in merito al periodo di accumulo del terreno di scotico;

19. Per il riempimento con terre e rocce da scavo previsto in progetto dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia. In particolare per ciò che riguarda la produzione e/o l'apporto di terre e rocce da scavo in fase di cantiere, occorre rispettare quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
20. Il ritombamento deve avvenire con materiale inerte con caratteristiche geomeccaniche e di permeabilità simili a quelle del materiale in posto. Si ritiene, pertanto, necessario che siano definiti i parametri attuali della permeabilità materiali in loco, che siano fornite informazioni circa le caratteristiche reologiche e di permeabilità delle terre e rocce da scavo e dei cosiddetti "limi di lavaggio" e che siano indicate le modalità di scelta dei materiali di ritombamento e di controllo della permeabilità ottenuta.

Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

21. La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m, nelle immediate vicinanze dello scavo e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 0.50 m (dopo assestamento) non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;
22. Si provveda a sistemare il fronte di cava con andamento regolare e in condizioni di stabilità;
23. Al termine della coltivazione, il piazzale di cava risultante venga riutilizzato ai fini agricoli e sia preparato per le successive semine o impianti e siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto;
24. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma dei lavori e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava;
25. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/1999, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
26. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
27. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
28. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
29. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

30. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c. 2 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in Euro 1.675.000,00 (un milione seicentoseventacinque/00) con concessione di deroghe all'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959 ed Euro 1.560.000,00 (un milione cinquecentosessanta/00) senza concessione di deroghe all'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c2 delle prescrizioni generali.

Prescrizioni per i monitoraggi:

31. Con frequenza mensile sia rilevata la quota del livello della falda freatica nei quattro piezometri già individuati in progetto nell'area di cava. I risultati di tale monitoraggio siano trasmessi semestralmente al Comune e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino;

Adempimenti:

32. La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni che saranno eventualmente prescritte nei pareri del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, dell'ARPA e del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. n. 45/1989 che a cura dell'Amministrazione Comunale dovranno essere obbligatoriamente inseriti per far parte integrante del dispositivo di autorizzazione;

33. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica; sia presentata, inoltre, una relazione in merito all'attività di riempimento, in particolare devono essere indicati i siti di provenienza, le caratteristiche e i quantitativi dei materiali conferiti;

34. Sia presentata all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, semestralmente, una relazione in merito all'attività di riempimento; in particolare devono essere specificati i quantitativi collocati e gli interventi di recupero realizzati;

35. La mancata presentazione nei termini previsti della relazione di cui al punto 33, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 l.r. 69/78.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Conferenza per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. n. 128/1959. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;

- 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art.23 L.R. n. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- 1) l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - 2) è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - 3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 4) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fedejussore in merito al pagamento stesso;
- c) In merito al disposto di cui all'art.7, c. 3 della L.R. 69/1978:
- 1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione delle garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di reiverdimento e/o reimpianto;
- d) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'at. 3 L.R. n. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente. Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

2)- DI RICHIEDERE alle Ditte ALLARA S.p.A., con sede in Casale Monferrato (AL) Strada per Frassinetto Po n. 42, e SACCONA S.n.c., con sede in Caselle Torinese (TO) Strada Ciriè n. 54, il versamento dell'importo in ragione di €/m³. 0,27 a favore del Comune di Caselette ed € 0,18 a favore della Regione Piemonte commisurato al volume estratto, per un totale complessivo, secondo la previsione di volumetria massima estratta prevista in m³ 220.706, di Euro 59.590,62 (cinquantanovemilacinquecentonovanta/62) a favore del Comune e di Euro 39.727,08 (trentanovemilasettecentoventisette/08) a favore della Regione Piemonte, da versare con le modalità stabilite dalla circolare della direzione industria, settore pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte n. 6240/164 del 12/6/2007;

3)- DI RICHIEDERE alle Ditte ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c., la presentazione, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione e come previsto dal parere della conferenza dei servizi, di fidejussione bancaria od assicurativa dell'importo di Euro 1.675.000,00 a garanzia della corretta esecuzione delle opere di riuso di cui al progetto, dando atto che la liberazione della garanzia avverrà secondo le condizioni precisate nel verbale della conferenza dei servizi del 01/12/2008;

4)- DI DARE ATTO che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 69/78 e s.m.i., costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente e che in fase di nuova stesura del P.R.G.C. dovrà provvedere ad inserire le aree estrattive autorizzate nello strumento urbanistico;

5)- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico gli atti consequenziali la presente deliberazione, compresa la sottoscrizione per conto del Comune della convenzione con le Ditte ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c.;

6)- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Provincia di Torino, Area Ambiente, Servizio Valutazione Impatto Ambientale Pianificazione e Gestione Attività Estrattive ed alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione Attività Estrattive.

Visto il parere sulla regolarità tecnica.
Caselette, 19/02/2009

Il Responsabile del Servizio
F.to MALANDRONE Geom. Enrico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000;

Sentito l'intervento del Consigliere di Minoranza Sig. TURBIL Giorgio, che fa presente che all'atto di approvazione della precedente cava il Gruppo di Minoranza aveva votato favorevolmente pur con perplessità e con richiesta di non procedere a rilasciare nuove autorizzazioni.

Invece in poco più di un anno dopo la prima autorizzazione, ne viene richiesta una seconda e ciò comporterà il fatto che la zona interessata non sarà più a zona agricola;

Il Sindaco in risposta fa presente che il ripristino a lotti dell'area prevista ad ultimazione lavori comporterà la sistemazione a verde di tutta l'area;

Sentito l'intervento del Consigliere Sig. CIONI Massimo, che coerentemente con quanto dichiarato relativamente all'autorizzazione della precedente cava, dichiara il suo voto contrario o in alternativa propone di sospendere la trattativa del punto in discussione per valutare meglio la questione;

Il Sindaco prende atto delle dichiarazioni sopra dette e fa presente che bisogna attenersi alle norme di legge e agli atti in possesso del Comune e nel caso specifico agli atti della conferenza di servizi.

Con n. 7 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Gruppo di Minoranza e il Consigliere Sig. CIONI Massimo) su n. 12 presenti e votanti espressi in forma palese;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : DOGLIOTTI Sandro

Il Segretario Comunale
F.to : ROCCA Dott.Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene / è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/02/2009, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lvo 267/2000

Caselette , lì 27/02/2009

Il Segretario Comunale
F.to : ROCCA Dott.Giuseppe

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lvo 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to : ROCCA Dott.Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselette, lì 27/02/2009

Il Segretario Comunale